



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2011  
COM(2011) 322 definitivo

2011/0151 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che abroga le misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria  
della Repubblica popolare cinese**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità Europea (di seguito "il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 600/1996 del Consiglio<sup>1</sup> del 25 marzo 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio<sup>2</sup> del 7 maggio 2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CE) n. 2272/2004 del Consiglio<sup>3</sup> del 22 dicembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina proveniente dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India o della Thailandia.

Decisione (CE) n. 3/2005 della Commissione<sup>4</sup> del 3 gennaio 2005, che accetta un impegno offerto nel quadro dell'inchiesta riguardante l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese con le importazioni di cumarina proveniente dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India o della Thailandia.

Regolamento (CE) n. 1650/2006 del Consiglio<sup>5</sup> del 7 novembre 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese alle

---

<sup>1</sup> GU L 086 del 4.4.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 123 del 09/05/2002, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 396 del 31/12/2004, pag. 19.

<sup>4</sup> GU L 1 del 04.01.2005, pag. 15.

<sup>5</sup> GU L 311 del 10/11/2006, pag. 1.

importazioni di cumarina spedita dall'Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'Indonesia o della Malaysia.

Regolamento (CE) n. 654/2008 del Consiglio<sup>6</sup> del 29 aprile 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, quale esteso alle importazioni di cumarina proveniente dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India, della Tailandia, dell'Indonesia o della Malaysia.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità delle disposizioni del regolamento di base.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 5 novembre 2010 la Commissione ha avviato d'ufficio un riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti relativi al pregiudizio delle misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, quale esteso alle importazioni di cumarina proveniente dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India, della Tailandia, dell'Indonesia o della Malaysia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

---

<sup>6</sup> GU L 183 del 11/07/2008, pag. 1.

Lo scopo di questa inchiesta era valutare se la produzione di cumarina nell'Unione europea fosse continuata e, se del caso, se l'industria dell'Unione continuasse a subire un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping.

L'unico produttore noto di cumarina, che rappresentava l'industria dell'Unione nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, ha comunicato alla Commissione la decisione di chiudere definitivamente la propria unità di produzione alla fine dell'agosto 2010. Allo stato attuale per le aziende europee non esiste un'alternativa all'importazione di cumarina.

La Commissione non ha identificato argomentazioni che suggeriscano che l'interesse dell'Unione possa giustificare il mantenimento delle misure antidumping in vigore e suggerisce pertanto l'abrogazione delle stesse.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* al più presto e comunque non oltre il 12 luglio 2011.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base suddetto e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che abroga le misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>7</sup> (di seguito "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### **1. PROCEDIMENTO**

#### **1.1. Misure in vigore**

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 654/2008<sup>8</sup> del Consiglio, sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cumarina proveniente dall'India, dalla Thailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India, della Thailandia, dell'Indonesia o della Malaysia, e un impegno accettato di un produttore indiano (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd)<sup>9</sup>.

#### **1.2. Motivazione del riesame**

- (2) L'unico produttore noto di cumarina, che rappresentava l'industria dell'Unione nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, ha comunicato alla Commissione la decisione di sospendere la produzione di cumarina nell'Unione europea alla fine dell'agosto 2010.

#### **1.3. Apertura**

---

<sup>7</sup> GU L 343 del 22/12/2009, pag. 51.

<sup>8</sup> GU L 183 del 11/07/2008, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 1 del 04.01.2005, pag. 15.

- (3) Previa consultazione del comitato consultivo la Commissione ha pertanto avviato, mediante avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>10</sup>, un riesame intermedio parziale limitato agli aspetti relativi al pregiudizio delle misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, quali estese alle importazioni di cumarina proveniente dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India, della Tailandia, dell'Indonesia o della Malaysia.
- (4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori dell'Unione e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese dell'avvio dell'inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

#### **1.4. Prodotto oggetto del riesame**

- (5) Il prodotto oggetto del riesame è la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese e classificata attualmente al codice NC ex 2932 21 00 (di seguito "il prodotto interessato").

## **2. CONCLUSIONI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

- (6) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore UE del prodotto interessato ha definitivamente chiuso il proprio impianto ad agosto 2010.
- (7) La Commissione ritiene che il presente procedimento possa essere chiuso poiché dall'inchiesta di riesame non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell'interesse dell'Unione.
- (8) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, quale esteso alle importazioni di cumarina proveniente dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India, della Tailandia, dell'Indonesia o della Malaysia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le misure antidumping relative alle importazioni di cumarina, classificata attualmente al codice NC ex 2932 21 00 e originaria della Repubblica popolare cinese, quali estese alle importazioni di cumarina proveniente dall'India, dalla Tailandia, dall'Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell'India, della Tailandia, dell'Indonesia o della Malaysia, sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

---

<sup>10</sup> GU C 299 del 05.11.2010, pag. 4.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*